

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 126

15 dicembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA – ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Oggetto consiliare n. 2049

RELAZIONE

Premessa

Il bacino turistico emiliano-romagnolo ha saputo guadagnarsi una posizione di vertice, sia a livello nazionale, che per importanti mercati internazionali, e ha mantenuto nel corso degli anni livelli di capacità competitiva molto significativi. Oggi, le trasformazioni di un mercato turistico internazionale sempre più complesso, sempre più espressione di mondialità e globalizzazione, impongono nuove scelte per sostenere forti investimenti sull'industria dell'accoglienza e per garantire anche per il futuro un alto livello di competitività dei prodotti e dei servizi turistici.

Il patrimonio di "sapere" turistico che vanta la Regione Emilia-Romagna rappresenta il punto di partenza per costruire obiettivi strategici capaci di incentivare e promuovere innovazione e conseguentemente di favorire l'offerta, da parte del sistema turistico regionale, di prodotti e servizi connotati da un elevato standard di qualità e riconoscibili per caratteristiche di eccellenza ed unicità.

Agli interventi strutturali e all'innovazione dei prodotti turistici è necessario affiancare un sistema di promozione e commercializzazione turistica incisivo, dinamico, competitivo, capace di presentare e di vendere il turismo emiliano-romagnolo sul mercato interno e sui mercati internazionali.

Il sistema previsto dalla Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 ha rappresentato una assoluta novità in ambito nazionale; in particolare, gli strumenti attuativi di tale legge hanno permesso di innovare profondamente il sistema dell'organizzazione turistica regionale, il sostegno e l'incentivazione della promozione e della commercializzazione.

Si è perseguito un chiaro obiettivo di semplificazione delle procedure e si è applicato concretamente il principio della sussidiarietà coinvolgendo attivamente gli Enti locali e gli organismi associativi rappresentativi del mondo imprenditoriale.

Si è delineato un percorso per dare al turismo regionale lo spessore che gli compete di attività economica fondamentale, in grado di affrontare la globalizzazione del mercato attraverso scelte organizzative che portino semplicità di funzionamento e maggiori risorse disponibili.

La rete "APT, Unioni di prodotto ed aggregazioni di imprenditori privati" ha permesso di superare la logica dei finan-

ziamenti a pioggia, ottimizzare gli interventi finanziari della Regione, sviluppare progetti di qualità.

Qualità intesa come capacità di promuovere e commercializzare prodotti diversificati, integrati e destagionalizzanti, costruiti dal sistema dell'imprenditoria turistica attraverso percorsi di certificazione condivisi dalle imprese associate e capaci di omogeneizzare verso l'alto il livello di qualità dei prodotti/servizi offerti.

Si è trattato di un passo importante, che ha permesso di attuare un modello istituzionale fondato sul principio della concertazione e della condivisione delle scelte strategiche.

Con questo progetto di legge si intende quindi perseguire un obiettivo prioritario: ottimizzare l'attuale sistema di disposizioni normative dettate dalla Legge regionale 7/98.

"Ottimizzare" al fine di garantire a tutti i soggetti che fanno parte dell'organizzazione turistica regionale un sistema di regole ancora più incisivo, più attento alla semplificazione e celerità amministrativa; un sistema preciso ma flessibile e capace di rispondere in tempo reale alle esigenze di un mercato turistico sempre più difficile da interpretare.

Esame del progetto di legge

Sulla base di tali premesse, il presente progetto di legge intende modificare e integrare le norme della Legge regionale 7/98; una legge che in otto anni di vita ha saputo cogliere e soddisfare le esigenze del sistema turistico regionale. Modifiche mirate, che lasciano intatta la struttura strategica, ma che:

- apportano alla legge vigente tutti gli adeguamenti previsti dal nuovo Statuto regionale;
- rafforzano il ruolo della programmazione regionale attraverso l'Assemblea legislativa;
- migliorano gli strumenti della concertazione;
- perfezionano la "mission" dei soggetti chiamati ad attuare gli obiettivi della programmazione regionale (in special modo APT Servizi Srl ed Unioni di prodotto);
- introducono elementi innovativi per il sostegno delle capacità propositive ed attuative dei territori e delle destinazioni turistiche, in piena sintonia con quanto stabilito dalla Legge 135/01.

Il progetto di legge è composto di 15 articoli.

All'articolo 1 "Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1998" sono individuati finalità e principi della legge. Si evidenzia che con tale articolo si sono identificati chiaramente i principi ispiratori. Principi nel rispetto dei quali è stata costruita tutta la disciplina relativa all'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna; essi possono essere così sintetizzati:

- a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Si tratta di un preciso richiamo alle disposizioni del dettato Costituzionale (primo comma dell'art. 118 C.);
- b) integrazione tra i diversi livelli di governo; garanzia di adeguate forme di cooperazione e di concertazione.

All'articolo 2 "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998" oltre al necessario lavoro di drafting legislativo, nell'ambito delle attività svolte dalla Regione è stato inserito uno specifico richiamo alla promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati. Un'altra modifica significativa riguarda l'inserimento di un comma che permette, nell'ambito dell'attività del sistema informativo regionale, di poter partecipare ad iniziative informative proposte da Enti ed Organismi nazionali.

All'articolo 3 "Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998" oltre al drafting legislativo, nell'ambito delle funzioni conferite alle Province e relative alla programmazione della promozione locale è stato introdotto uno specifico richiamo alla promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i Sistemi Turistici locali. Si è così recepita, in modo organico e per arricchire il sistema organizzativo già normato con la L.R. 7/98, la disposizione della Legge 135/01 sui Sistemi Turistici locali.

All'articolo 4 "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998" si è operato il necessario drafting legislativo e si sono evidenziate con più chiarezza talune funzioni conferite ai Comuni, come quelle in materia di demanio marittimo.

L'articolo 5 "Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998" (Programmazione regionale) ridefinisce uno dei passaggi più significativi e strategici della L.R. 7/98. Con questo nuovo articolo, il Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica assume la valenza di atto fondamentale ed insostituibile per la definizione delle strategie e della programmazione regionale in materia di promozione turistica. Atto di programmazione e quindi atto di esclusiva competenza dell'Assemblea legislativa, atto fondamentale da cui discendono tutte le linee attuative (realizzate da APT Servizi Srl, dalle Unioni di prodotto, dalle aggregazioni di imprese private, dalle Province). Inoltre, si rende più incisivo e chiaro il rapporto tra tipologie di interventi e modalità di realizzazione delle stesse. Un'altra significativa innovazione è determinata dal riposizionamento della mission di APT Servizi Srl e delle Unioni di prodotto. APT Servizi Srl diventa il soggetto deputato ad attuare le azioni di promozione turistica per i mercati internazionali, mentre le Unioni di prodotto agiranno prevalentemente sul mercato italiano. Questa significativa razionalizzazione dei compiti permetterà di ottimizzare gli interventi e l'utilizzo delle risorse finanziarie e di evitare doppi e sovrapposizioni operative.

All'articolo 6 "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998" viene inserito (conformemente al richiamo inserito all'art. 3) il concetto di Sistema Turistico locale (STL). Nell'ambito del Programma di promozione turistica locale che ciascuna Provincia elabora annualmente (ai sensi della vigente L.R. 7/98), il presente articolo stabilisce che le Province possano inserire le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL. Tale norma non raccoglie pedissequamente il dettato della Legge 135/01, ma integra strategicamente la L.R. 7/98; tale legge, infatti, ha elevato ad assoluta priorità il concetto di "sviluppo e sostegno dei prodotti turistici". Ora, a fianco e ad arricchimento di tale priorità, si inserisce una norma che permette di sostenere pienamente "territori e destinazioni turistiche".

L'articolo 7 "Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998" accoglie le modifiche necessarie per inserire, nel sistema dei finanziamenti regionali, anche il cofinanziamento delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL.

Con l'articolo 8 "Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998" si opera una significativa semplificazione dei soggetti istituzionali che fanno parte del sistema dell'organizzazione turistica regionale; viene abrogata l'Agenzia regionale per il turismo che, di fatto, non ha mai svolto funzione di "agenzia". In buona sostanza, in questi anni di attuazione della L.R. 7/98, il soggetto pienamente deputato al compito della concertazione è stato il Comitato di Concertazione. Col nuovo articolo 8 si semplificano le disposizioni normative e si individuano più chiaramente le competenze del CCT (Comitato di Concertazione turistica). Il CCT, luogo della concertazione turistica, sarà deputato a formulare proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti fondamentali di programmazione (Programma poliennale, attività dell'Osservatorio turistico regionale) ed esprime pareri in ordine ai vari filoni attuativi (relativamente alla promozione e commercializzazione turistica) previsti da questo progetto di legge (e realizzati da APT Servizi, dalle Unioni e dai privati).

Con l'art 9 "Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998" viene abrogata (conseguentemente alla norma del precedente articolo 8) la figura del Direttore dell'Agenzia.

Con l'articolo 10 "Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998" si definisce la composizione del Comitato di Concertazione turistica (e conseguentemente le modalità di funzionamento). Rispetto alla composizione del Comitato di

Concertazione previsto dalla L.R. 7/98, sono stati doverosamente aggiunti nel novero dei membri del CCT i Presidenti delle Unioni di prodotto e di APT Servizi.

All'articolo 11 "Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998" sono previste integrazioni (al vigente art. 11, L.R. 7/98) che normano la nuova mission di APT Servizi. Tali norme dispongono che l'oggetto sociale di APT comprenda "la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali" ed anche "il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche".

L'articolo 12 "Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998" raccoglie (rispetto al vigente articolo) taluni aggiustamenti tecnici per conformarsi alle modifiche ed alle integrazioni apportate con gli articoli precedenti.

L'articolo 13 "Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998" raccoglie taluni aggiustamenti tecnici per conformarsi alle modifiche ed alle integrazioni apportate con gli articoli precedenti e chiarisce il concetto di "aggregazioni di imprese". In buona sostanza si chiarisce un punto che, nel vigente articolato della L.R. 7/98, presentava difficoltà interpre-

tative. La nuova norma chiarisce che le cosiddette aggregazioni (club di prodotto, consorzi, altri raggruppamenti di imprese turistiche), per poter avere accesso ai cofinanziamenti regionali secondo quanto stabilito dalla presente legge, devono essere costituite "in forma di impresa".

Con l'articolo 14 "Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 7 del 1998" si normano i Sistemi Turistici locali (STL). Non si tratta solo di una mera attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 135/01, ma di un obiettivo arricchimento della L.R. 7/98. I Sistemi Turistici locali, promossi dalle Province, devono essere intesi come strumenti innovativi, capaci di raccogliere soggetti pubblici e privati che intendono, assieme, realizzare iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni di appartenenza. Una novità forte, che permette di affiancare alla strategia vincente e basata sul "prodotto turistico" la naturale conseguenza: una concreta attenzione ai territori ed alle destinazioni turistiche.

L'articolo 15 "Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998" raccoglie (rispetto al vigente articolo) taluni aggiustamenti tecnici per conformarsi alle modifiche ed alle integrazioni apportate con gli articoli precedenti.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), è sostituito dal seguente:

«Art. 1**Finalità**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

- a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione;
- b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
- c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa.».

Art. 2*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998, sono aggiunte le seguenti:

- «e bis) promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati;
- e ter) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998, è aggiunta la seguente:

- «b bis) partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.».

Art. 3*Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 3**Funzioni delle Province**

1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i Sistemi Turistici locali ai sensi dell'art. 13 bis;
- b) alla gestione, ai sensi della L. R. 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per la incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
- c) alle agenzie di viaggio e turismo;
- d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
- e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
- f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

2. Alle Province è altresì conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.

3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), del comma 3 dell'art. 7.

4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).».

Art. 4
*Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«3. Ai Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

- a) alle strutture ricettive di cui alla L.R. 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
- b) alle attività professionali di cui alla L.R. 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);
- c) alle attività da svolgersi ai sensi della L.R. n. 40 del 2002 ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
- d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
- e) al demanio marittimo, ai sensi della L.R. n. 9 del 2002.».

Art. 5
*Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 5
Programmazione regionale

1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.

2. Il Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

3. Gli obiettivi del Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:

- a) l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
- b) l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto;

c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto;

d) l'attuazione dei Programmi turistici di promozione locale delle Province.

4. La Giunta regionale approva:

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai Progetti di cui alla lettera a) del comma 3;

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai Progetti di cui alla lettera b) del comma 3, nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i Progetti relativi a comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente più deboli;

c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui alla lettera c) del comma 3;

d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai Programmi di cui alla lettera d) del comma 3.».

Art. 6
*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 5, e sentiti i Comuni, il Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei Sistemi Turistici locali di cui all'art. 13 bis.».

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998, è aggiunta la seguente:

«b bis) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei Sistemi Turistici locali di cui all'art. 13 bis.».

Art. 7
*Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:

- a) l'attuazione dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;
- b) il cofinanziamento dei Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto;
- c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto.».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, le parole «previste dalle direttive di cui al comma 4 dell'art. 5», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 dell'art. 5».

3. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, è inserita la seguente:

«a bis) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei Sistemi Turistici locali di cui all'art. 13 bis;».

4. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, le parole «le Province», sono sostituite dalle seguenti: «gli Enti locali territoriali».

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Il Comitato di Concertazione turistica (CCT)

1. È istituito il Comitato di Concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.

2. Il CCT, in particolare:

- a) formula, alla Giunta regionale, proposte relative:
 - 1) al Programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
 - 2) all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

- b) esprime, alla Giunta regionale, pareri in ordine:
 - 1) ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
 - 2) ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle Unioni di prodotto;
 - 3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto;
 - 4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei Progetti e delle iniziative di cui al comma 3 dell'art. 5.».

Art. 9

Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998, è abrogato.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Composizione del CCT

1. Il CCT e' composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di Presidente;
- b) dagli Assessori provinciali competenti in materia di turismo;
- c) da rappresentanti del sistema delle Camere di Commercio;
- d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;
- e) dai Presidenti delle Unioni di prodotto;
- f) dal Presidente di APT Servizi.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo.

3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna

delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il proprio consenso.

4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.».

Art. 11
*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;».

2. Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998, è inserito il seguente:

«2 bis) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;».

3. Dopo il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998, è aggiunto il seguente:

«4 bis) Il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998, è aggiunto il seguente:

«3 bis. Gli Enti locali territoriali possono essere soci di APT Servizi.».

Art. 12
*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei Progetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5, e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998, la parola «azioni», è sostituita dalla seguente: «attività».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione dei Progetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5.».

Art. 13
*Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, le parole «di cui alla lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai sensi».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7, per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche costituite in forma di impresa.».

4. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, è abrogato.

Art. 14
*Inserimento dell'articolo 13 bis
nella legge regionale n. 7 del 1998*

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 13 bis
Sistemi turistici locali

1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici locali, di seguito denominati STL, attraverso forme di concertazione con gli Enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e

dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

3. La Regione riconosce i STL, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dalla lettera a bis) del comma 3 dell'art. 7.

4. I STL devono consentire a tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali, di partecipare su base volontaria.

5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei ter-

ritori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale nell'ambito delle disposizioni previste dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 5.».

Art. 15
*Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 7 del 1998*

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998, le parole «nelle direttive di cui all'art. 5», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5».

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 è abrogato.

